

Gen. 1
Cronol.
Repertorio

N. 46/2014 VB
N. 859
N.

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Catanzaro
Prima Sezione Civile

Composta da:

Dott. Teresa Chiodo	Presidente
Dott. Maria Concetta Belcastro	Consigliere
Dott. Francesca Garofalo	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 500 del ruolo generale volontaria giurisdizione dell'anno 2012, e vertente

TRA

[REDACTED], elettivamente domiciliato in Simeri Crichi c.da Marincola n. 2, presso lo studio dell'avv. Michele Gigliotti, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura a margine del reclamo ex art. 35 D.lgs. 25/08,

Ricorrente-appellante

E

Ministero dell'Interno -Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in cancelleria, il ricorrente impugnava, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, la decisione resa dalla Commissione Territoriale di Crotona in data 6.5.2010, con la quale veniva respinta la richiesta di rivalutazione dell'istanza volta ad ottenere la protezione internazionale.

In particolare, il ricorrente denunciava l'insufficienza e/o genericità motivazioni della decisione della Commissione e chiedeva che l'adito Tribunale riconoscesse la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento dello status di rifugiato politico o, in subordine, riconoscesse la posizione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 D.lgs 125/07, oppure il permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D.lgs 286/2008.

Con sentenza n. 402/2012, del 6.6.2011/14.3.2013, il Tribunale di Catanzaro rigettava la domanda.

Avverso tale decisione proponeva appello XXXXXXXXXX, assumendo che il Giudice di primo grado non aveva tenuto conto della situazione politico sociale dello stato di provenienza e della situazione vissuta dal ricorrente. Evidenziava in particolare che era stato oggetto di persecuzione, e che aveva comprovato le ragioni della fuga attraverso la produzione di un articolo di giornale (Nigerian Observer del 18.7.2003). Contestava, inoltre, l'affermazione secondo la quale non conosceva i rudimenti della religione cristiana, mo-



tivo della persecuzione.

Aggiungeva, poi, che avrebbe dovuto essergli riconosciuta la protezione sussidiaria, in applicazione del D.lgs. 51/2007 o, quanto meno, la protezione umanitaria ai sensi dell'art. 5, co. 6 del D.lgs 286/98.

Il Ministero dell'Interno- Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotona, si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del reclamo.

Il P.G. chiedeva il rigetto del ricorso.

Richiesta traduzione dell'articolo di giornale prodotto, all'udienza camerale del 19.11.2013, la causa, sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato.

Come correttamente evidenziato dal Tribunale, lo straniero che può aspirare alla concessione dello status di rifugiato è "colui che per il fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per una opinione politica, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non può o non vuole avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza"; inoltre "l'atto di persecuzione, per essere rilevante ai fini della concessione dello status di rifugiato, deve provenire da un organo dello Stato di provenienza del richiedente, ovvero da partiti o da qualsiasi altra organiz-



zazione, anche non statale, ed anche di matrice internazionale, che abbiano il controllo dello Stato o anche di una parte consistente del suo territorio e deve essere idoneo a ledere diritti umani fondamentali." Lo strumento di persecuzione può concretizzarsi nelle forme più diverse e deve essere accertato che nel Paese d'origine non sono individuabili dei soggetti, quali lo Stato, ovvero partiti e/o organizzazioni che ne controllano il territorio ovvero organizzazioni internazionali ivi presenti che possano offrire protezione attraverso l'adozione di misure adeguate atte ad impedire che il rifugiato possa subire atti persecutori o danni gravi.

Ciò premesso, la vicenda narrata dal F. [redacted] nelle diverse circostanze in cui lo stesso è stato sentito dalla commissione territoriale, sono evidentemente chiaramente riconducibili alle ipotesi sopra esposte.

In estrema sintesi, il ricorrente ha riferito di essere perseguitato per ragioni attinenti alla religione cristiana pentecostale. Ha narrato di provenire da Jos, Stato nel quale vi erano e vi sono ancora continui conflitti fra cristiani e musulmani. In particolare, ha riferito che i musulmani avrebbero attaccato la sua famiglia, avrebbero ucciso uno zio ed un nipote.

Nelle precedenti audizioni, il suo racconto è stato ritenuto inattendibile.



Con la successiva richiesta avrebbe portato nuove prove, consistenti, in particolare, nella produzione di un articolo di giornale tratto dal Nigerian Observer, nel quale sarebbe minuziosamente descritta, e quindi confermata, la sua versione dei fatti.

La sua richiesta tuttavia è stata respinta, in quanto le nuove prove sarebbero inattendibili, e il giornale risulterebbe chiaramente contraffatto.

Tuttavia, sia la Commissione Territoriale, sia il giudice di primo grado non hanno adeguatamente motivato tale affermazione.

Non vi sono, in realtà, elementi per ritenere che l'articolo giornalistico sia contraffatto. Il giornale è stato prodotto per intero, non vi sono apparenti anomalie nell'impaginazione o nella grafica tra le sue varie parti, il giornalista che avrebbe firmato l'articolo effettivamente esiste e – come si può verificare dal sito del Nigerian Observer – scrive per tale testata.

Sebbene non siano stati trovati riscontri precisi sull'episodio narrato, è tuttavia tristemente noto che sin dagli anni '90 esistono scontri tra le diverse fazioni religiose, e che spesso tali episodi si sono verificati a Jos.

Poiché, inoltre, la situazione va valutata all'attualità, non può che prendersi atto di quanto riportato nel Rapporto Amnesty 2013 tuttora in vigore: *“Secondo le notizie rice-*



vute, oltre 60 persone sono rimaste uccise, tra il 6 e il 7 luglio, nel contesto di scontri tra allevatori fulani e abitanti dei villaggi, nelle zone di Riyom, Barkin Ladi e in altri distretti amministrativi dello stato del Plateau. L'8 luglio, il corteo funebre, al quale partecipavano il senatore Gyang Dantong e il leader di maggioranza dell'assemblea legislativa dello stato del Plateau, Gyang Fulani, che seguiva il funerale di alcune delle persone uccise, è stato attaccato da uomini armati non identificati. Il 10 luglio, nello stato del Plateau sono continuati gli scontri tra cristiani e musulmani in nove differenti comunità, causando almeno 50 morti." E Jos è la capitale dello stato di Plateau.

Del tutto erronea, inoltre, è l'affermazione fatta dal giudice di primo grado circa la possibilità di ricollocamento del ricorrente in altra zona della Nigeria e dello stesso stato di Plateau.

E ciò perché, il D.Lgs. n. 251 del 2007 non ha recepito l'art. 8 della Direttiva 2004/83/CE, con la conseguenza che non può essere escluso il riconoscimento di una misura di protezione internazionale in virtù dell'applicazione del principio non recepito. Verrebbe altrimenti ad essere ammessa una malintesa limitazione della protezione umanitaria ad "aree" del paese, inducendo una sorta di rientro itinerante non consentito dalla vigente normativa nazionale.

Per tale ragione, la Suprema Corte ha più volte ribadito il seguente



Catanzaro;

Resistente- Appellato

con la partecipazione del P.G.

sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per il ricorrente-appellante: "... In via principale: accertare e dichiarare il diritto del sig. ██████████ ad ottenere la protezione internazionale ai sensi degli artt. 7 e 8 del D. L.vo 251/2007 ovvero della protezione sussidiaria ai sensi degli artt. 14 e ss del medesimo Decreto Legislativo;

in subordine, accertare e dichiarare il diritto di asilo così totalmente riconosciuto dell'articolo 10 comma tre della Costituzione Italiana;

in ogni caso disporre che l'autorità amministrativa competente conceda in favore della ██████████ un permesso di soggiorno ex articolo 5 comma 6 del decreto legislativo 286/98, e comunque non inferiore ad un anno, valido anche per lo svolgimento di attività lavorativa;

con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

Per il Ministero dell'Interno Commissione Territoriale: chiede rigetto del reclamo.

Per il P.G. : " Chiede che la Corte di Appello di Catanzaro voglia dichiarare inammissibile l'istanza di inibitoria e, nel merito, rigettare il proposto reclamo"



principio: "In tema di protezione internazionale dello straniero, il riconoscimento del diritto ad ottenere lo "status" di rifugiato politico, o la misura più gradata della protezione sussidiaria, non può essere escluso, nel nostro ordinamento, in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del Paese d'origine, ove egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, atteso che tale condizione, contenuta nell'art. 8 della Direttiva 2004/ 83/CE, non è stata trasposta nel D.Lgs. n. 251" del 2007, essendo una facoltà rimessa agli Stati membri inserirla nell'atto normativo di attuazione della Direttiva". (cfr. per tutte Cass. Ord. 13172/2013; 20646/2012).

Tutto ciò premesso, il reclamo va accolto e a Benson Austine va attribuito il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato.

Considerata la particolarità della materia, e le questioni affrontate sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avanzato da [REDACTED] nei confronti del Ministero dell'Interno-Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 402/2012, del




6.6.2011/14.3.2012, con la partecipazione del P.G., ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:

- accoglie il reclamo e dichiara che [REDACTED] è persona che ha diritto al riconoscimento dello status di rifugiato;
- compensa le spese.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Prima Sezione Civile, in data 10.3.2014

Il Consigliere est.

Dott. Francesca Garofalo



Il Presidente

Dott. Teresa Chioldo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IN DATA 31.3.2014

Il Funzionario
Antonietta Morabito

